



P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030
C.F.80004440832 P.I.00514760834
Tel.Dir. 0942/721723 -721721 fax.0942-721015

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it - pec: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it

e-mail U.T.C.: utc@comune.forzadagro.me.it

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 67 DEL 13.05.2022

Reg. Gen. n. 135 del 13.05.2022

OGGETTO: Revoca di concessione delle aree di parcheggio o sosta a pagamento senza custodia, con servizi ausiliari della sosta, gestione procedure sanzionatorie e servizi sussidiari.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

- che, con delibera di Giunta Comunale n.172 del 19/11/2019, veniva approvato "Atto **di indirizzo** al Responsabile dell'Area Tecnica e Ambiente. Procedura di affidamento del servizio di **gestione dei parcheggi a pagamento: Direttive**";
- che, per l'affidamento di tale servizio di Gestione aree di Parcheggio o sosta a Pagamento senza custodia, con successiva determina dirigenziale n. 48 del 16/03/2020 venivano approvate le modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, mediante procedura aperta ed utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che, con determina dirigenziale settore tecnico n. 110 del 7/07/2020, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., veniva nominata la Commissione di Gara;
- che, con il verbale finale di verifica congruità dell'offerta redatto in data 25/02/2021, alla luce della valutazione, delle precisazioni e dei chiarimenti presentati l'offerta del concorrente NAM. 3 S.r.l. veniva ritenuta, dalla commissione, congrua e pertanto ne veniva proposta l'aggiudicazione provvisoria. Conseguentemente il verbale finale n. 12 di proposta di aggiudicazione, debitamente firmato da parte della commissione di gara, veniva trasmesso al RUP per gli atti consequenziali;
- che le verifiche effettuate con riferimento alla dichiarazione resa dalla NAM. 3 S.r.l., ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i si concludevano con esito positivo;
- che, pertanto, con determina Dirigenziale n. 91 del 28.4.21 si procedeva all'Aggiudicazione Definitiva del servizio di "Gestione aree di Parcheggio o sosta a Pagamento senza custodia, con servizi ausiliari della sosta, gestione procedure sanzionatorie e servizi per anni tre" alla ditta NAM.3 s.r.l. con sede in Messina Via Industriale n. 143 avente P. IVA 03109510838;

VISTO

l'avviso di avvio del procedimento di revoca della concessione per la gestione delle aree di parcheggio o sosta a pagamento senza custodia, con servizi ausiliari della sosta, gestione procedure sanzionatorie e servizi sussidiari, Prot. 1591 del 4.3.2022 comunicato in pari data alla NAM. 3 S.R.L., con sede in Viale Principe Umberto n. 12 98122 Messina, contenente le seguenti contestazioni:

- l'art. 2 del Capitolato Speciale prevedeva **"ART. 2 Oggetto della Concessione. Il Comune di forza d'Agrò affida in concessione a soggetto esterno i servizi, relativi alla Gestione aree di Parcheggio o sosta a Pagamento senza custodia ubicate nel territorio del Comune di Forza d'Agrò; - il Concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con la messa a disposizione di risorse umane in numero sufficiente ad assicurare la necessaria efficacia dello stesso. Tale servizio riguarda i parcheggi pubblici a pagamento da gestire anche attraverso la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e l'impiego del personale di sorveglianza per l'accertamento delle violazioni, per complessivi n. 310 stalli, da destinare alla sosta a pagamento posti auto come meglio indicato negli articoli successivi"**;
- sempre ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale, si prevedeva a carico dell'affidatario del servizio: **"Messa a disposizione di parcometri per il pagamento della sosta; La manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia dei parcometri; La messa a disposizione della segnaletica verticale necessaria a norma del Codice della Strada; La realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale legata agli stalli a pagamento ed a quelli destinati agli invalidi (nelle sole zone oggetto del servizio di gestione della sosta a pagamento); Lo "scassettamento" degli incassi e la loro rendicontazione periodica al Comune di Forza d'Agrò; Il versamento dell'aggio al Comune secondo la percentuale riportata in sede di offerta; Il servizio di controllo mediante ausiliari del traffico; Inoltre fanno parte integrante dell'appalto anche la realizzazione, prima dell'avviamento del servizio di gestione della sosta a pagamento, della segnaletica verticale ed orizzontale aggiuntiva, relativa alla viabilità sfrettamente pertinente alle aree di sosta. I servizi di gestione della sosta a pagamento sono da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati."**;
- pertanto, ai sensi dell'art. 2, i servizi di gestione della sosta a pagamento erano da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e, tali quindi da non poter essere sospesi né abbandonati;
- la NAM 3 S.r.l., con nota del 28.6.2021 assunta al prot. Comunale n. 4538, comunicava di provvedere a dare avvio al servizio di gestione dei parcheggi a far data dall'1.7.2021 e che il Comune di Forza d'Agrò prendeva atto di tale comunicazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2[^] del Capitolato Speciale, in virtù del quale a seguito dell'aggiudicazione definitiva alla NAM. 3 S.r.l. della concessione del servizio in questione, sussistendone i requisiti di legge, provvedeva a dare avvio all'esecuzione del servizio sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto;
- con nota di contestazione datata 16.11.2021 prot. 8305 il responsabile dell'area tecnica evidenziava alla NAM 3 S.r.l. il mancato rispetto delle obbligazioni di cui al Capitolato Speciale rappresentando che l'insoddisfacente gestione del servizio impediva il maturare delle condizioni per potere procedere alla stipula del contratto proprio in conseguenza di tali inadempimenti;
- la NAM 3. S.r.l., non riscontrava tale comunicazione ragione per cui il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Forza d'Agrò, nell'esercizio dell'attività di controllo e verifica di cui all'Art. 13 comma 1 del Capitolato Speciale, disponeva un'attività ispettiva che veniva eseguita dalla polizia municipale ed a seguito della quale venivano accertate gravi e molteplici inadempienze da parte della NAM 3 S.r.l. nell'espletamento del servizio,(ben 40

contestazioni) per come emerge dalla nota prot. n. 144/PM del 22.11.2021 - prot. n. 5811 del 22.11.21 (allegata al preavviso di revoca) avente ad oggetto **“Relazione circa il servizio di gestione parcheggi a pagamento. Comunicazione inadempienze”**;

- pertanto, con successiva nota prot. n. 8733 del 25.11.2021 si rappresentava alla NAM 3 S.r.l. il perdurare delle inadempienze e, la mancanza dei chiarimenti richiesti dal Comune Concedente alla concessionaria diffidando quest'ultima a riscontrare con urgenza le contestazioni sollevate dal Comune di Forza d'Agro;
- anche tale richiesta del Comune di Forza d'Agro rimaneva sostanzialmente priva di fattivo riscontro mentre solo nel mese di dicembre 2021 la NAM 3 S.r.l. provvedeva a versare tardivamente e solo parzialmente gli incassi derivanti dalla gestione del servizio;
- tutte le gravissime e reiterate inadempienze di cui alla nota prot. n. 144/PM del 22.11.2021 - prot. n. 5811 del 22.11.21 - in imo al mancato tempestivo versamento degli incassi configurano grave e ripetuto inadempimento da parte del concessionario in ordine agli obblighi sullo stesso, gravanti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Capitolato speciale, comportanti la revoca della concessione del servizio de quo venendo meno il rapporto di fiducia tra Concedente e concessionario;

VISTE

le controdeduzioni prodotte dalla NAM 3 S.r.l. (assunte al prot. del Comune di Forza d'Agro n. 1791 del 14.3.2022) e ritenute le stesse non meritevoli di accoglimento, poiché

La mancata stipulazione della Convenzione risulta, ai fini del presente provvedimento, essere irrilevante atteso che è stata la NAM 3 S.r.l. ad avviare - ovviamente sulla scorta dei patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale e delle obbligazioni da medesimo scaturenti in capo al Concessionario e per quest'ultimo vincolanti -, a far data dall'1.7.2021, la gestione del Servizio dandone comunicazione al Comune di Forza d'Agro con la nota del 28.6.2021;

- del tutto inconducibile e priva di rilievo giuridico deve ritenersi la affermazione della NAM 3 S.r.l. secondo cui quest'ultima avrebbe avviato il servizio "...in mio *sperimentale*..." atteso che avendo la NAM 3 S.r.l. - aggiudicataria in via definitiva - avviato la gestione del servizio a far data dall'1.7.2021 in forza della comunicazione del 28.6.21, la società gestrice del servizio doveva gestire il medesimo attenendosi a tutti i patti ed obbligazioni di cui al Capitolato d'onori e quindi provvedendo ad adempiere a tutte le obbligazioni in esso previste a carico del gestore del servizio stante che la Concessionaria ha scelto di dare esecuzione *per facta concludentia* al rapporto di concessione da espletarsi sulla scorta del Capitolato d'onori con obbligo per la concessionaria di adempiere a tutte le obbligazioni su di essa gravanti;
- dimostrazione di quanto sopra è stata, del resto, fornita, nel corso del lungo periodo di gestione, dalla Concessionaria medesima la quale ha provveduto ad incassare gli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei parcheggi sulla scorta delle disposizioni di cui al Capitolato d'onori. Capitolato d'onori invocato dalla NAM 3 S.r.l. anche nelle controdeduzioni laddove lamenta - peraltro infondatamente - la mancata consegna di 60 stalli rispetto ai 310 stalli di cui al capitolato d'onori;
- è la stessa NAM 3 S.r.l. che, nelle sue controdeduzioni del tutto parziali e non in grado di superare tutte le violazioni ed inadempimenti contestati dal Comune di Forza d'Agro, sostanzialmente ha riconosciuto tutte le proprie molteplici gravi inadempienze nella gestione del servizio - atteso erroneamente di poterle giustificare in considerazione della mancata stipulazione del contratto. E' di tutta evidenza che, una volta avviato il servizio, la concessionaria doveva adempiere tempestivamente e pienamente a tutte le obbligazioni su di essa gravanti e previste dal Capitolato d'onori;

- legittimamente il Comune di Forza d’Agrò alla luce delle gravissime inadempienze manifestate dalla NAM 3 S.r.l. nella gestione del servizio non ha provveduto alla stipula della Convenzione;

CONSIDERATO

- che, in data 27.4.2022, l’Ufficio di Polizia Municipale a seguito di un’ulteriore verifica delle condizioni di espletamento del servizio da parte della NAM 3 S.r.l. inviava al responsabile del procedimento ed al Sindaco del Comune di Forza d’Agrò nota- assunta al prot. n. 176/P.M. del 27.4.2022 e prot. gen. re 3002 del 27.4.22 – avente ad oggetto **“Relazione circa il servizio di gestione parcheggi a pagamento. Contenuta inadempienze”** - il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto per formare parte integrante e sostanziale del presente atto nella quale gli accertatori, non solo dovevano confermare la grave situazione di inadempienze contestate con la comunicazione prot. n. 144/PM del 22.11.2021, ma anzi testualmente asserivano che *“nonostante il notevole lasso di tempo concesso al gestore del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento affinché adempisse concretamente agli obblighi assunti con la propria offerta tecnica/economica presentata in sede di gara, nulla è cambiato in meglio. In questi mesi la qualità del servizio è addirittura peggiorato, con la riduzione non soltanto del numero dei dipendenti in servizio ma anche delle ore di servizio garantite. Per intere giornate il servizio di controllo delle aree di sosta non è garantito e agli sporadici giorni in cui l’unico ausiliare presta’ servizio ciò avviene solo per qualche ora; a conferma di ciò è sufficiente verificare come le sanzioni elevate siano pochissime e in alcuni giorni zero omiss..... Numerose sono state in questi primi mesi di servizio le lamentele ricevute dagli appartenenti a questo ufficio. Come altrettanto numerose, gravi e reiterate le inadempienze poste in essere dal gestore del servizio. NAM 3 Srl che a parere di chi scrive non assolve agli obblighi previsti dal capitolato speciale e dagli altri documenti di gara, compresa la proposta tecnica offerta in sede di gara”* a seguire la contestazione di ben 40 inadempienze poste in essere dalla NAM 3 S.r.l.;
- che, altresì, per come attestato anche dal Comando di Polizia Municipale nella sua ultima relazione, i comportamenti e gli atti di gestione a cura della NAM 3 S.r.l. là dove rivolti ai cittadini utenti del servizio, hanno generato considerevoli proteste da parte dei medesimi cittadini oltre che disagi per l’utenza, a tal punto da aver progressivamente minato la fiducia dell’Amministrazione Comunale nella Società concessionaria, e da costituire indice di inaffidabilità della stessa;

VISTO

- che, tutte le gravissime e reiterate inadempienze di cui alle note prot. n. 144/ PM del 22.11.2021 - prot. gen. n. 5811 del 22.11.21 e prot. n. 176/P.M. del 27.4.2022 - prot. gen. n. 3002 del 27.4.22, in uno al mancato tempestivo versamento degli incassi configurano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Capitolato speciale, grave e ripetuto inadempimento da parte del concessionario in ordine agli obblighi sullo stesso gravanti, comportanti la revoca della concessione del servizio de quo venendo meno il rapporto di fiducia tra Concedente e concessionario;

RITENUTO

- pertanto, che la NAM 3 S.r.l. con ha assicurato quegli obblighi ed oneri ad essa facenti capo in forza della gestione del servizio, né la corretta e fedele gestione del servizio stesso per come previsto dal capitolato speciale e dagli altri documenti di gara, compresa la proposta tecnica offerta in sede di gara;
- che, in tal modo, la NAM 3 S.r.l. ha fatto decadere sia il decoro del servizio - peraltro vitale per il Comune di Forza d’Agrò anche e soprattutto sotto il profilo economico - e sia frustrando le finalità per le quali la gestione del servizio era stata aggiudicata alla NAM 3 S.r.l., con particolare riferimento al fatto che, ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale, **“i servizi di gestione della sosta a pagamento sono da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.”** e quindi tali da non poter essere sospesi né abbandonati. Quanto sopra per

altro per come testimoniato dalle numerose segnalazione pervenute all'attenzione dell'Ente da parte di utenti e cittadini e prontamente verificate, per quanto di competenza, dall'ufficio di Polizia Municipale con le relazioni poco sopra richiamate;

EVIDENZIATO

- come le inadeguate modalità di gestione del Servizio da parte di NAM 3 S.r.l., e, a fortiori, i ripetuti inadempimenti esposti, comportano la sfiducia dell'Ente concedente nei confronti della società concessionaria e siano sintomo evidente della perdita dei requisiti di affidabilità e di buona conduzione del servizio, nonché denotino inadeguata gestione degli interessi pubblici implicati nella concessione e sui quali deve necessariamente trovare fondamento la costituzione di un rapporto concessorio;

VALUTATO

- come le circostanze sopra menzionate, per le motivazioni sopra esposte, abbiano, come detto, insanabilmente compromesso le finalità sottostanti la gestione delle aree di parcheggio o sosta a pagamento senza custodia, con servizi ausiliari della sosta, gestione procedure sanzionatorie e servizi sussidiari, determinando irreparabile lesione dell'interesse di cui il Comune di Forza d'Agrò è portatore e, pertanto, costituiscano validi presupposti per la revoca della concessione ai sensi di legge oltreché in forza delle obbligazioni di cui al capitolato speciale e degli altri documenti di gara, compresa la proposta tecnica offerta in sede di gara;

RITENUTO

- quindi di dover porre fine al rapporto concessorio comunque in essere, dichiarando la revoca della concessione a far data del 31.05.2022, da quella data, verrà meno ogni rapporto economico e giuridico tra Comune di Forza D'Agrò e la NAM 3 S.r.l., inerente la gestione del servizio de quo;

Visti:

- la L. R. 12/2011 e s.m.i.
- il D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i..
- l'art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs n°50 del 17/04/2016.
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- l'O.A. RR. EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;

- l'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i;
- gli articoli 13 e 14 del Capitolato speciale e gli altri documenti di gara, compresa la proposta tecnica offerta in sede di gara;
- la Determina Sindacale n. 1 del 03.01.2022 di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area Tecnica;

DETERMINA

- Di dichiarare l'inadempimento della NAM 3 S.r.l. alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio con l'Amministrazione, non sanate in seguito a formali diffide, di cui al Capitolato speciale e gli altri documenti di gara, compresa la proposta tecnica offerta in sede di gara;
- Di dichiarare il venire meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti e atteggiamenti inerenti la gestione del servizio, che si riflettono sulla collettività e sono del tutto incompatibili con le finalità della concessione stessa;
- Conseguentemente, di porre fine al rapporto concessorio, revocando la concessione per la gestione

fatti, comportamenti e atteggiamenti inerenti la gestione del servizio, che si riflettono sulla collettività e sono del tutto incompatibili con le finalità della concessione stessa;

- Conseguentemente, di porre fine al rapporto concessorio, revocando la concessione per la gestione delle aree di parcheggio o sosta a pagamento senza custodia, con servizi ausiliari della sosta, gestione procedure sanzionatorie e servizi sussidiari, con decorrenza dal 31.05.2022, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Capitolato speciale e degli altri documenti di gara, compresa la proposta tecnica offerta in sede di gara;
- Di revocare, conseguentemente, la concessione per la gestione delle aree di parcheggio o sosta a pagamento senza custodia, con servizi ausiliari della sosta, gestione procedure sanzionatorie e servizi sussidiari, con decorrenza dal 31.05.2022, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Capitolato Speciale e degli altri documenti di gara, compresa la proposta tecnica in sede di gara;
- Di dare atto altresì che con successivo e separato atto verranno quantificati i danni subiti dall'Amministrazione e da porre a carico della Società inadempiente;

Di Trasmettere copia alla ditta NAM 3 S.r.l;

1. **Di Trasmettere** altresì copia della presente all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione ed i successivi adempimenti previsti;

Forza d'Agrò, lì 13.05.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott. Salvatore Lombardo

